

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.130 del 3 aprile 2024.

“Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 - Anno 2019-2021. Integrazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 1 dell'art. 27, rubricato “Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modifiche e integrazioni , concernente: “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche e integrazioni recante: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002” e, in particolare, l'art. 127, rubricato “Informazione e comunicazione”;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)”, articolo 1, comma 12;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo all'articolo 23, rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n.16 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I” e, in particolare, l'art.12, rubricato: “Ufficio stampa e documentazione della Regione”;

VISTO l'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.145 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO l'articolo 1, commi 869 e 959, della legge 30 dicembre 2020, n.178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n.1, “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, triennio normativo ed economico 2016-2018;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 135 del 23 marzo 2022, recante “Rinnovo contrattuale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 - Anno 2019-2021. Atto di indirizzo” e le deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 20 settembre 2022 e il relativo decreto del Presidente della Regione n. 602 del 22 settembre 2022, con il quale, in attuazione della predetta deliberazione, l'avv. Accursio Gallo è stato nominato quale Commissario straordinario dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia), nonché le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2023, n. 340 dell'8 agosto 2023, n. 442 dell'8 novembre 2023 e i relativi decreti del Presidente della Regione, rispettivamente, n. 45/Serv.1°S.G. dell'8 febbraio 2023, n. 526/Serv.1°SG dell'11 agosto 2023 e n. 753/Serv.1°S.G. del 13 novembre 2023 con i quali, in attuazione alle predette deliberazioni, l'avv. Accursio Gallo, quale Commissario straordinario dell'ARAN Sicilia, è stato confermato e prorogato fino al 10 febbraio 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 9 febbraio 2024 e il relativo decreto del Presidente della Regione n. 35/Serv.1/SG del 14 febbraio 2024 con cui, in attuazione alla predetta deliberazione, è stato confermato e prorogato l'incarico all'avv. Accursio Gallo di Commissario straordinario dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia), a far data dall'11 febbraio 2024, per un periodo di mesi tre e, comunque, non oltre la data di nomina dei componenti del Comitato direttivo della predetta Agenzia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 16 ottobre 2023 : “Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo. Approvazione”;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 16 febbraio 2024 “Art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Siciliana – Aggiornamento per il triennio 2024-2026 – Approvazione”, e il relativo decreto di esternazione del Presidente della Regione, n. 2/Segr. Giunta del 26 febbraio 2024, inviato per la registrazione alla Corte dei conti;

VISTA la nota prot. n.11119 del 25 marzo 2024, con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, la proposta di integrazione dell'Atto di indirizzo concernente la direttiva all'ARAN Sicilia per il rinnovo contrattuale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti ex art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, per il triennio 2019-2021, di cui alla deliberazione n. 135/2022;

CONSIDERATO che nel richiamare la propria nota prot. n. 11119/2024, l'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica rappresenta, tra l'altro, che: l'Atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 135/2022 prevede la non riassorbibilità dell'incremento sostitutivo dell'elemento perequativo di cui all'articolo 87 e tabella D del vigente CCRL 2016 - 2018 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana; nell'ordinamento regionale non ha, infatti, mai trovato applicazione il c.d. elemento perequativo introdotto, inizialmente, come istituto *una tantum*, in alcuni contratti nazionali per il triennio 2016-2018 per compensare la perdita della misura di sostegno ai redditi più bassi prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge n.190/2014; in luogo di tale istituto, il contratto collettivo 2016-2018 del personale del comparto non dirigenziale ha previsto, all'articolo 87, un incremento dell'indennità di amministrazione, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate, le quali vengono ridotte di un equivalente valore finanziario, degli importi indicati nella tabella D, previsti in misura decrescente al crescere della qualifica di appartenenza, fino al successivo riassorbimento di detti incrementi nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021, con conseguente reintegra di pari importo del Fondo; a livello nazionale, l'articolo 1, comma 440, lettera b) della legge n.145/2018 ha previsto che, nelle more dei rinnovi collettivi per il triennio 2019-



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

2021, al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 venisse corrisposto *“l'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016 - 2018..... con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento”*, imputando la relativa spesa sulle somme stanziare dalla stessa legge n. 145/2018 per i rinnovi 2019-2021; il personale dell'Amministrazione regionale ha, contestualmente, continuato a beneficiare degli incrementi di cui all'articolo 87 del vigente contratto, finanziati invece con parte delle risorse del Fondo risorse decentrate previsto dal medesimo contratto; a livello nazionale, il principio del riassorbimento dell'istituto dell'elemento perequativo è stato superato con le previsioni dell'articolo 1, commi 869 e 959, della legge n.178/2020; a livello regionale, l'articolo 8 della legge regionale n.1/2024 mirava a rendere strutturali gli incrementi di cui all'articolo 87 e tabella D del CCRL 2016-2018 per il comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale che non ha beneficiato nè beneficia dell'elemento perequativo, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive a quelle già stanziare; la norma in questione è stata tuttavia impugnata dal Governo nazionale, pertanto, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, si ritiene che tali importi non possano che continuare ad essere finanziati con le modalità di cui allo stesso articolo 87 del già citato CCRL, mediante riduzione del Fondo per le risorse decentrate destinata a consolidarsi in caso di esito negativo del predetto giudizio o di decisione del Governo regionale di non coltivare il medesimo;

CONSIDERATO che nella proposta in argomento è evidenziata, con riferimento agli istituti contrattuali che prevedono la valorizzazione del servizio prestato, l'opportunità che non sia differenziato il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, a tempo determinato e indeterminato, da quello prestato presso altre pubbliche

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Amministrazioni;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, nel richiamare la propria nota prot. n.11119/2024 evidenzia, con riguardo al personale di cui all'articolo 12 della legge regionale n.16/2007, in considerazione dell'impegno richiesto in termini di disponibilità in orari disagiati e anche in giornate festive, di ritenere più adeguata l'estensione agli stessi della disciplina di cui all'articolo 93 del vigente CCRL 2016-2018, a valere sulla disponibilità del fondo ivi citato, e specifica, altresì, che la stessa deve riferirsi ai commi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di integrazione dell'Atto di indirizzo concernente la direttiva all'ARAN Sicilia per il rinnovo contrattuale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, per il triennio 2019-2021 di cui alla deliberazione n. 135 del 23 marzo 2022, in conformità alla nota prot. n. 11119 del 25 marzo 2024 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, costituente allegato alla presente deliberazione, tenuto conto di quanto dallo stesso in premessa specificato.

Il Segretario
ROCCELLA

Il Presidente
SCHIFANI

MGC

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

L'ASSESSORE

Prot. n. 11119 del 25/03/2024

OGGETTO: Legge regionale n. 1 del 16 gennaio 2024 “Legge di stabilità 2024-2026” – Risorse per la contrattazione collettiva regionale.

Alla Segreteria della Giunta regionale
e, p.c.

All’On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale
della Funzione pubblica e del Personale

LORO SEDI

L’atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 135/2022 prevede la non riassorbibilità dell’incremento sostitutivo dell’elemento perequativo di cui all’articolo 87 e tabella D del CCRL 2016-2018. Nell’ordinamento regionale non ha infatti mai trovato applicazione il cosiddetto elemento perequativo, introdotto inizialmente come istituto *una tantum* in alcuni contratti nazionali relativi al triennio 2016/2018, quale forma di compensazione per la perdita della misura di sostegno ai redditi più bassi, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ad esempio, dall’articolo 75 del CCNL del comparto Funzioni centrali che lo prevedeva come elemento *una tantum* da corrispondere fino al 31 dicembre 2018). Nella ipotesi di contratto collettivo per il personale regionale 2016/2018, in luogo di tale istituto era stato previsto un incremento dell’indennità di amministrazione, che tuttavia, in linea con le finalità dell’istituto, è stato previsto in misura decrescente al crescere della qualifica di appartenenza. Tale giustificazione è ampiamente riportata nel rapporto allegato alla deliberazione della Corte dei Conti n.76/2019/ CCR, di certificazione positiva dell’ipotesi di accordo; al riguardo si rileva che la Corte, nel sottolineare la differente natura tra gli incrementi in questione e l’elemento perequativo, basati sul carattere allora temporaneo di quest’ultimo istituto, “auspicava che, in linea con le tendenze generali delle dinamiche retributive del pubblico impiego in ambito nazionale, gli attuali miglioramenti dell’indennità di amministrazione

possano essere riassorbiti dai futuri incrementi economici relativi al triennio di contrattazione 2019 – 2021". Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 87 del CCRL 2016/2018, sottoscritto a seguito della predetta certificazione, ne prevedeva il finanziamento nell'ambito del fondo per le risorse decentrate e il riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019/2021, con conseguente reintegra di pari importo del fondo.

L'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha poi previsto, a livello nazionale, che, nelle more dei rinnovi collettivi per il triennio 2019/2021 venisse corrisposto, al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"l'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento"*. La relativa spesa veniva fatta gravare sulle somme stanziata dalla stessa legge 145/2018 per i rinnovi 2019/2021.

Il personale dell'Amministrazione regionale ha contestualmente continuato a beneficiare degli incrementi di cui all'articolo 87 del vigente contratto, finanziati invece con parte delle risorse del fondo risorse decentrate previsto dal medesimo contratto.

A livello nazionale il principio del riassorbimento dell'istituto dell'elemento perequativo è stato superato con le previsioni dell'articolo 1, commi 869 e 959 della legge 178 del 2020; in particolare, il comma 869 citato prevede che *"Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata, per la predetta finalità alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018"*. Il successivo comma 959 a sua volta integra le risorse destinate alla contrattazione collettiva del personale delle amministrazioni statali con uno stanziamento ad hoc, di 400 milioni di euro, aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al rinnovo dei contratti collettivi nazionali. La Relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2021 infatti ha indicato un beneficio a regime dei rinnovi contrattuali 2019/2022, in termini percentuali, del 3,78%, al netto del finanziamento dell'elemento perequativo a decorrere dall'anno 2021.

Le risorse stanziata a livello nazionale per far divenire strutturale l'elemento perequativo sono dunque aggiuntive rispetto all'incremento del 3,78% della massa salariale 2018 destinato, per la generalità dei dipendenti pubblici, al rinnovo dei contratti collettivi 2019/2021. L'incremento medio previsto dal 2021, dai contratti nazionali dei comparti non dirigenziali, tenuto conto delle risorse stanziata per l'elemento perequativo, si attesta al 4,07 per cento a regime, calcolato sul monte salari 2018 (in quanto l'importo percentuale a regime include anche la quota di incremento relativa all'elemento

perequativo pari allo 0,29 per cento della massa salariale 2018, come si legge anche nel rapporto di certificazione della Corte dei conti sulla ipotesi di contratto collettivo nazionale per il comparto funzioni locali, di cui alla deliberazione N. 1/SSRRCO/CCN/2023 delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti).

L'articolo 8 della legge regionale 1 del 2024 mirava al conseguimento di analogo risultato, cioè rendere strutturali gli incrementi di cui all'articolo 87 e tabella D del CCRL 2016-2018 per il personale dell'Amministrazione regionale che non ha beneficiato né beneficia dell'elemento perequativo, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive a quelle, pari al 3,78 per cento del monte salari 2018, già stanziati. La norma in questione è stata tuttavia impugnata dal Governo nazionale; pertanto si ritiene che, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, tali importi non possano che continuare ad essere finanziati con le modalità di cui allo stesso articolo 87 del CCRL, mediante riduzione del Fondo per le risorse decentrate, destinata a consolidarsi in caso di esito negativo del predetto giudizio, o di decisione del Governo regionale di non coltivare il medesimo.

Inoltre con nota prot. 23356 del 20 novembre 2023, l'On.le Presidente della Regione ha richiesto l'integrazione del più volte richiamato atto di indirizzo. Al riguardo, esaminate le questioni ivi indicate, ad avviso dello scrivente Assessorato, l'unico intervento coerente con la legislazione in materia può ravvisarsi nel non prevedere per il futuro (a differenza di quanto effettuato, ad esempio, con l'articolo 22 del CCRL 2016/2018) differenti valutazioni tra il servizio di ruolo e il servizio non di ruolo o quello di ruolo prestato presso altre pubbliche amministrazioni, con riferimento agli istituti per i quali sia rilevante il servizio prestato. Ciò, ovviamente, per la generalità del personale e non per i soli dipendenti cui fa riferimento la nota citata.

Infine, è stata segnalata dalla Presidenza della Regione l'esigenza di rivedere il paragrafo 4.7 dell'atto di indirizzo riguardante il comparto non dirigenziale approvato con deliberazione n. 135 del 23 marzo 2022, in quanto, in considerazione dell'impegno richiesto, in termini di disponibilità in orari disagiati e anche in giornate festive, al personale di cui all'articolo 12 della l.r. 16/2007 addetto all'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione, viene reputata più adeguata l'estensione agli stessi della disciplina di cui all'articolo 93 del CCRL 2016/2018, a valere sulle disponibilità del fondo ivi citato.

Tanto si rappresenta per la sottoposizione, alla prima seduta utile della Giunta di Governo, delle suddette questioni, per l'integrazione nel senso indicato dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 135/2022.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Carmela Madonia

CARMELA MADONIA
Data: 2024.03.25
14:09:57 +01'00'

L'ASSESSORE

On.le Andrea Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
Data: 2024.03.25 14:41:32
+01'00'